

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE **(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 16 del 08/05/2020)**

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Titolo II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 2 – Tipologia delle entrate comunali

Articolo 3 – Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 4 – Forma di gestione delle entrate

Titolo III – ATTIVITA' E MODALITA' DI

RISCOSSIONE **Articolo 5 – Attività di verifica e controllo**

Articolo 6 – Modalità di pagamento

Articolo 7 – Misura degli interessi

Articolo 8 – Dilazioni di pagamento

Articolo 9 – Importo minimo per versamenti e rimborsi

Articolo 10 – Importo minimo per accertamenti e riscossione

coattiva **Articolo 11 – Disciplina delle compensazioni**

Articolo 12 – Agevolazioni ed esenzioni

Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL

CONTENZIOSO **Articolo 13 - Autotutela**

Articolo 14 - Accertamento con adesione

Articolo 15 – Diritto di interpello

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Sospensione e differimento dei termini

Articolo 17 – Entrata in vigore

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi a quanto previsto dal Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di potestà regolamentare dell'ente locale ed individuano le competenze e responsabilità di gestione delle entrate comunali in conformità al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allo Statuto comunale, e nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge previste per ciascuna specifica tipologia di entrata.

Titolo II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNALI *Articolo 2 – Tipologia delle entrate comunali*

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte le entrate che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata da apposito regolamento comunale.

Articolo 3 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate i funzionari ai quali siano affidate, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo o specifica disposizione regolamentare, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio a cui sono assegnati.
2. I soggetti di cui sopra curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie, di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e irrogazione di sanzioni, riscossione, rimborso, contenzioso, fra cui l'esercizio del potere di autotutela.
3. Ciascun funzionario è responsabile dell'attività di gestione dell'intero procedimento di riscossione, anche coattiva, delle entrate assegnate.

Articolo 4 – Forma di gestione delle entrate

1. Il Comune individua la forma di gestione per ogni singola entrata, anche cumulativamente per due o più tipologie di entrata, relativamente alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o da altra specifica normativa di riferimento per singola tipologia di entrata.

2. In caso d'affidamento a terzi della gestione dell'entrata, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione possono essere affidate anche disgiuntamente.
3. In caso di gestione affidata a terzi, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali per i funzionari o i dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate. Il funzionario o il dirigente responsabile della specifica entrata affidata vigila sull'osservanza del contratto di affidamento.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
5. L'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione dell'entrata deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrattualistica pubblica.

Titolo III – ATTIVITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 5 – Attività di verifica, controllo e accertamento

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini o contribuenti in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. La contestazione del debito avente natura non tributaria, ovvero il provvedimento di liquidazione o accertamento dell'obbligazione tributaria, deve essere effettuato per iscritto e notificato al debitore nelle forme di legge. Il provvedimento deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione del debito, nel rispetto delle disposizioni previste per la specifica tipologia di entrata.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante l'ausilio di soggetti terzi previamente individuati, ovvero nelle forme associative previste dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le indicazioni dettate dal Piano esecutivo di gestione.
4. I controlli sono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione, oppure con successiva deliberazione in cui si dà anche atto delle risorse opportunamente assegnate a ciascun funzionario per il raggiungimento dell'obiettivo.

Articolo 6 – Modalità di riscossione e pagamento

1. Le entrate sono riscosse nelle forme consentite dalla legge, fra cui l'utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento.
2. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune, mediante il Concessionario nazionale oppure mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7 – Misura degli interessi

1. Il tasso di interesse da applicare sugli avvisi di accertamento tributari è pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. Il medesimo tasso di interesse si applica anche in caso di rimborso delle maggiori somme versate dal contribuente a decorrere dalla data del versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 8 – Dilazioni di pagamento

1. Nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, per debiti di importo superiore ai 100,00 euro, potrà chiedere la rateizzazione del debito secondo i criteri descritti dal presente articolo. L'importo minimo del debito è da intendersi per singolo atto o accertamento.
2. La situazione di difficoltà dovrà essere dimostrata dal debitore mediante idonea autocertificazione che attesti tale condizione nel caso di persona fisica (con allegato ISEE familiare aggiornato se disponibile); in caso di persona giuridica dovrà essere allegata un'attestazione rilasciata da un professionista incaricato circa la situazione di difficoltà dell'impresa.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata, qualora valuti la sussistenza della temporanea difficoltà, potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente piano rateale:
 - a) per debiti di importo compreso fra 100,01 e 3.000,00 euro, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - b) per debiti di importo compreso fra 3.000,01 e 6.000,00 euro, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - c) per debiti di importo superiore a euro 6.000,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili.
4. L'ammontare di ogni singola rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La scadenza delle rate coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese previsto dalla rateizzazione.
5. Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione nel caso in cui non versi due rate, anche non consecutive, nell'arco dell'intero periodo concesso per la rateizzazione. Il debito residuo, previo sollecito di pagamento, sarà riscosso dall'ente in un'unica soluzione. La decadenza dal beneficio della rateizzazione, preclude la concessione di ulteriori dilazioni di pagamento per debiti verso il Comune nell'arco di dodici mesi, anche se di diversa natura.
6. I criteri e le modalità di rateizzazione di cui al presente articolo, saranno applicati anche dai soggetti incaricati della riscossione coattiva, fatti salvi i maggiori oneri e costi della riscossione determinati secondo le norme vigenti.
7. Per debiti di importo pari o superiore a 20.000 euro, ai fini della concessione della rateizzazione, il debitore dovrà produrre idonea garanzia. In caso di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere rilasciata da un istituto bancario o assicurativo.

Articolo 9 – Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della L. 127/1997 è valutato di modica entità l'importo di quattro euro su base annua, con riferimento all'importo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate; pertanto non devono essere versate le somme al di sotto di tale limite in fase di autoliquidazione. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di ciascuna entrata disciplinate negli appositi regolamenti.

2. Il limite di cui al comma precedente è da ritenersi applicabile anche per gli importi rimborsabili dall'Ente.

Articolo 10 – Importo minimo per accertamenti e riscossione coattiva

1. Per determinare gli importi dei crediti tributari per i quali non si dà luogo ad accertamenti tributari ed agli atti della riscossione coattiva si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 129/1999.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il funzionario responsabile dell'entrata è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e degli atti della riscossione coattiva.

Articolo 11 – Disciplina delle compensazioni

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti delle entrate comunali purché abbiano la medesima natura.
2. Il contribuente che intenda avvalersi della compensazione deve presentare all'ufficio apposita comunicazione contenente i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) il debito di cui si chiede l'estinzione;
 - c) il credito vantato;
 - d) la ragione giustificativa del credito con allegazione delle ricevute di versamento;
 - e) gli anni di riferimento.
3. Non sono ammessi in compensazione crediti riferiti ad annualità prescritte. È esclusa la compensazione con debiti a titolo di sanzione.

Articolo 12 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Eventuali agevolazioni o esenzioni dal pagamento di imposte, tasse, canoni o altre entrate non tributarie, sono disposte dagli organi competenti conformemente alle disposizioni di legge specifiche per singola entrata.

Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL

CONTENZIOSO *Articolo 13 – Autotutela*

1. Il funzionario responsabile dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi e errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e deve essere comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, valutando l'economicità dell'azione confrontando il valore della pretesa tributaria oggetto di

contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 14- Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora sia assolto l'intera obbligazione tributaria, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o se sopravviene la conoscenza di ulteriori elementi in base ai quali è possibile accertare nuova materia imponibile.
5. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
6. Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata telefonicamente.
7. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto l'invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante, con l'indicazione, tra l'altro, di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per

- l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
 9. Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale o da soggetto delegato con apposito atto) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni se dovute.
 10. Qualora, per qualsiasi motivo, le parti non giungano ad un accordo, il funzionario responsabile redige verbale dell'esito negativo.
 11. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto nelle forme consentite dalla legge.
 12. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma precedente. Sull'importo delle rate successive sono dovuti interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.
 13. La definizione si perfeziona con il pagamento della somma interamente dovuta o della prima rata. Entro 10 giorni dal pagamento il contribuente fa pervenire all'ufficio l'attestazione del pagamento dell'intero importo o di quello della prima rata. L'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento emesso perde efficacia.

Articolo 15 – Interpello

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. I contribuenti, o soggetti delegati, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie o norme regolamentari dell'ente, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine di cui sopra, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
5. Se il Comune non risponde al contribuente nel termine previsto, vale il silenzio assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente. Nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza nel caso in cui il Comune abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 27 luglio

2000, n. 212.

7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme di tributarie, né sulla decorrenza dei termini decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

8. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Sospensione e differimento dei termini

1. Nei limiti della potestà regolamentare del Comune e in caso di gravi necessità, possono essere sospesi o differiti i termini di scadenza del versamento delle entrate.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.